

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione di opposizione rispetto a tutti i restanti prodotti contestati;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi all'EUIPO per il riesame;
- disporre la condanna per le spese da essa sostenute in relazione al presente ricorso, al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e all'opposizione.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 aprile 2020 — CH e CN / Parlamento**(Causa T-222/20)**

(2020/C 201/66)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: CH e CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il loro ricorso;
- annullare le decisioni impugnate nella parte in cui non prendono una posizione definitiva sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 5 000 a ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dal superamento del termine ragionevole, maggiorato degli interessi di mora fino al completo pagamento;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 100 000 a ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dalla mancata presa di posizione definitiva sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati, oltre agli interessi di mora fino al completo pagamento;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso le decisioni del Parlamento del 13 settembre 2019 con le quali l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione, in risposta alle loro richieste di assistenza, non ha preso posizione in modo definitivo sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento è venuta meno al dovere di assistenza cui è soggetta.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione del diritto alla dignità e degli articoli 1 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione e il suo dovere di sollecitudine, violando così il diritto alla dignità umana dei ricorrenti.

Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Steinel / EUIPO (MobileHeat)

(Causa T-226/20)

(2020/C 201/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinel GmbH (Herzebrock-Clarholz, Germania) (rappresentanti: M. Breuer e K. Freudenstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MobileHeat — Domanda di registrazione n. 18 029 162

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2020 nel procedimento R 2472/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

(Causa T-227/20)

(2020/C 201/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biovene Cosmetics, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eugène Perma France (Saint-Denis, Francia)